Conto corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Mercoledì, 2 marzo 1932 - ANNO X** — **Numero 51**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Società Ed. Internazionale, piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: Smareglia, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Eman. n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore, via Savoia n. 131.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Editr. Internazionale, via Garibaldi n. 20; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3944.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

(2218)

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 novembre 1931-X, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 1° febbraio 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Cavrioli Ferruccio di Ermenegildo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 novembre 1931-X, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 28 maggio 1914 e 4 agosto 1931, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Ciofalo Agostino fu Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 25 gennaio 1932-X, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 24 gennaio 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Napolino Giuseppe fu Giorgio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 10 dicembre 1931-X, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 19 giugno 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Tamburello Girolamo fu Vincenzo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 18 gennaio 1932-X, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 31 dicembre 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Zannoni Giuseppe fu Nereo.

(580)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 gennaio 1932, n. 96.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1931, n. 785, che determina i contingenti delle merci prodotte nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia dei dazi doganali all'importazione nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 maggio 1931, n. 785, che determina i contingenti delle merci prodotte nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia dei dazi doganali all'importazione nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1932, n. 97.

Passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'amministrazione, stampa e vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 30 giugno 1876, n. 3195;
Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1895 che approvava le istruzioni speciali per la esecuzione di detta legge;
Visto l'art. 9 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744;
Visto l'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di affidare all'Istituto Poligrafico dello Stato l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali per la provincia di Roma;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma è affidata, a partire dal 1° febbraio 1932, all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 2.

Per la gestione di cui al precedente articolo è fatto obbligo all'Istituto Poligrafico dello Stato di tenere apposita contabilità separata da quella delle altre pubblicazioni ufficiali. Gli utili netti della gestione debbono essere versati alla fine di ciascun esercizio finanziario nell'apposito capitolo cui affluiscono i proventi degli annunzi per le altre Provincie del Regno.

Art. 3.

La liquidazione delle partite contabili rimaste aperte al 31 gennaio 1932 intestate agli Enti ammessi al pagamento differito delle inserzioni, è affidata, a decorrere dal 1° febbraio 1932, all'Istituto Poligrafico dello Stato.

L'attuale amministratore del Foglio annunzi legali dovrà curare la sollecita riscossione ed il versamento delle partite accertate per inserzioni a contanti e provvedere non oltre il 30 giugno 1932 alla chiusura della contabilità ed alla resa del conto giudiziale. Le partite per inserzioni a contanti che alla data anzidetta rimanessero eventualmente da appurare dovranno essere trasferite all'Istituto Poligrafico dello Stato che ne curerà la riscossione ed il versamento nel modo previsto dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

È data facoltà al Ministro per l'interno di dettare, con propri decreti, di concerto col Ministro per le finanze, le norme e condizioni relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 84. — FERZI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1932, n. 98.
Emissione di francobolli per posta aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuta l'opportunità di emettere francobolli da centesimi 25 e 75 pel pagamento delle sopratasse speciali di trasporto aereo delle corrispondenze postali dirette ovunque, e da L. 2,25 rappresentante quest'ultimo anche la tassa di francatura e di recapito per espresso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'emissione di francobolli per posta aerea da centesimi 25, 75 e da L. 2,25, comprensivo quest'ultimo anche della tassa di francatura e del diritto di espresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 78. — FERZI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1932, n. 99.
Caratteristiche tecniche delle nuove cartoline postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 4 ottobre 1928, n. 2292, 10 gennaio 1929, n. 173, e 26 luglio 1929, n. 1408, con i quali è stata autorizzata l'emissione di nuove cartoline postali da centesimi 15, 30 e 75 semplici e da centesimi 15+15, 30+30 e 75+75 con risposta pagata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le nuove cartoline postali sono stampate in rotocalcografia su cartoncino bianco ed hanno le seguenti caratteristiche:

1° Cartoline da centesimi 15 e 30 semplici:

Dimensioni millimetri 105 × 150.

Presentano nel recto: a sinistra la vignetta; a destra, in alto, il francobollo con la Nostra Effigie e, sotto, le righe destinate all'indicazione dell'indirizzo del destinatario; tra la vignetta ed il francobollo lo Stemma di Stato e la leggenda « Cartolina postale ».

2° Cartoline da centesimi 75 semplici:

Hanno caratteristiche identiche a quelle delle cartoline da cent. 15 e 30, con in più la leggenda « Carte postale ».

3° Cartoline da centesimi 15 + 15 e 30 + 30 con risposta pagata:

Sono costituite da due cartoline accoppiate, con caratteristiche identiche a quelle delle cartoline semplici rispettivamente da centesimi 15 e 30, meno nelle diciture che sono: « Cartolina postale con risposta pagata » nella prima parte e « Cartolina postale risposta » nella seconda parte.

4° Cartoline da cent. 75 + 75 con risposta pagata:

Sono costituite da due cartoline accoppiate, con caratteristiche identiche a quelle delle cartoline semplici da centesimi 75, meno nelle diciture che sono « Cartolina postale con risposta pagata - Carte postale avec réponse payée » per la prima parte e « Cartolina postale risposta - Carte postale réponse » per la seconda parte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 79. — FERZI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1932, n. 100.
Concessione alla « Società boracifera di Larderello » di un contributo annuo di lire un milione per gli esercizi finanziar dal 1931-32 al 1945-46.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1108, concernente provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, nell'interesse dell'industria boracifera, alla sistemazione tecnica e finanziaria dell'Azienda mineraria ed industriale appartenente alla Società boracifera di Larderello

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a concedere alla Società boracifera di Larderello, con sede in Firenze, negli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1945-46, un contributo annuo di un milione di lire, quale concorso dello Stato nel pagamento delle somme occorrenti per l'ammortamento delle passività contratte dalla Società stessa per la più razionale utilizzazione dei gas e dei vapori endogeni delle concessioni minerarie, di cui la Società boracifera è titolare.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad aumentare corrispondentemente, dall'esercizio 1931-32 fino all'esercizio 1945-46, la dotazione dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni istituito in esecuzione dell'art. 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1108.

Art. 2.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, può consentire che le rate del contributo anzidetto siano cedute o vincolate a favore di Istituti di credito o di Casse di risparmio che contraggano con la Società boracifera di Larderello mutui per la sistemazione delle passività di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, stabilirà le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1932, n. 101.
Erezione in ente morale della Fondazione « Legato cav. Carlo Cazzani », con sede in Zerbolò.

N. 101. R. decreto 2 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Legato cav. Carlo Cazzani », con sede in Zerbolò (Pavia), viene eretta in ente morale sotto amministrazione provvisoria, con riserva di provvedere, con successivo decreto, all'approvazione dello statuto organico pel governo dell'ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932, n. 102.
Modificazione dell'art. 6 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Ferrara.

N. 102. R. decreto 18 gennaio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 6 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932, n. 103.
Modificazione dell'art. 4 dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Bari.

N. 103. R. decreto 18 gennaio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 4 dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932, n. 104.
Modificazione degli articoli 3 e 4 dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Padova.

N. 104. R. decreto 18 gennaio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono modificati gli articoli 3 e 4 dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932, n. 105.
Autorizzazione all'Istituto « Vittorio Emanuele II » per fanciulli ciechi in Firenze ad accettare un'eredità.

N. 105. R. decreto 25 gennaio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto « Vittorio Emanuele II » per fanciulli ciechi in Firenze viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, la quota dell'eredità disposta a suo favore dalla signora Marianna Calamai, ammontante a circa L. 150.000, e a destinare il corrispondente valore a coprire parte del prezzo di acquisto di una villa a Rovezzano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932, n. 106.
Revoca del R. decreto 9 febbraio 1911, n. 119, col quale fu autorizzata l'accettazione del legato Treves.

N. 106. R. decreto 25 gennaio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene revocato il R. decreto 9 febbraio 1911, n. 119, che autorizzava l'accettazione del legato Treves.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1932.
Revoca dell'ordinanza di sanità marittima n. 2 del 21 gennaio 1932 concernente le provenienze dall'Isola Palma (Canarie).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la notificazione ufficiale del Governo Spagnolo circa la cessazione della peste nell'Isola Palma (Canarie);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 2 del 21 gennaio 1932;

Decreta:

L'ordinanza n. 2 del 1932 con la quale le provenienze dall'Isola Palma (Canarie) vennero sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930, è revocata.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: BASILE.

(2220)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1932.
Norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con legge 20 maggio 1928, n. 1151, contenente norme integrative della legge predetta;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con legge 24 giugno 1929, n. 1170, contenente norme per la rispedizione dei prodotti ortofrutticoli soggetti all'obbligo del controllo preventivo;
Visto la legge 8 luglio 1929, n. 1365, con la quale è stato esteso l'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale di esportazione;
Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272;
Considerata l'opportunità di estendere all'esportazione dei pomidoro l'uso del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, di emanare norme speciali tecniche per tale esportazione e di rendere obbligatorie tali norme anche per gli esportatori non autorizzati all'uso del marchio;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione dei pomidoro.

Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei pomidoro, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.

L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero dei pomidoro, ancorchè non coperte dal marchio nazionale.

Art. 2.

TIPI.

Agli effetti dell'esportazione, i pomidoro sono distinti secondo i tipi seguenti:
a) pomidoro tondo-lisci;
b) pomidoro tondo-costoluti;
c) pomidoro costoluti.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di un sol tipo tra quelli suindicati.

Art. 3.

REQUISITI QUALITATIVI.

I pomidoro destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto al tipo, di giusta maturazione commerciale, esenti da screpolature, da lesioni, da ammaccature, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo sensibile l'aspetto.

Quali requisiti minimi di giusta maturazione devono considerarsi: generale diffuso cambiamento del colorito verde esterno, ovvero venature rosee all'esterno o all'interno. I pomidoro devono comunque essere ben resistenti (non troppo maturi) per giungere in buono stato sui mercati di destinazione.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di uniforme grado di maturazione.

Art. 4.

CALIBRAZIONE.

È vietata l'esportazione di pomidoro tondo-lisci e tondo-costoluti di circonferenza inferiore a 12 cm. e di pomidoro costoluti di circonferenza inferiore a 14 cm., intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I pomidoro tondo-lisci e i pomidoro tondo-costoluti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

da 16 a 18 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera A;

da 18 a 21 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera B;

da 14 a 16 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera C;

da 12 a 14 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere CC.

I pomidoro costoluti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

da 14 a 19 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere AC;

da 19 a 25 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BC.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di una sola delle suindicate categorie.

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze, riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

— 6 %, in numero, di frutti non aventi, nel complesso, i requisiti di uniformità di tipo e di qualità stabiliti rispettivamente all'art. 2 e all'art. 3;

— 10 %, in numero, di frutti di circonferenza superiore od inferiore di 1 centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire pomidoro al disotto dei limiti minimi di centimetri 12 e di centimetri 14, di cui al primo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione dei pomidoro tondo-lisci sono prescritti i seguenti tipi di imballaggio:

1 - *Cassettina parallelepipeda chiusa* (si raccomandano le seguenti dimensioni interne: cm. 38 × 26 × 9);

2 - *Cassetta o gabbietta parallelepipeda chiusa* (si raccomandano le seguenti dimensioni interne: cm. 46 × 30 × 13);

3 - *Cassetta aperta accatastabile del contenuto netto minimo di kg.* 12,500 (si raccomandano le seguenti dimensioni interne: cm. 57 × 40 × 10).

Per l'esportazione dei pomidoro tondo-costoluti e costoluti sono prescritti i seguenti tipi d'imballaggio:

1 - *Cassetta aperta accatastabile del contenuto netto minimo di kg.* 12,500 (si raccomandano le seguenti dimensioni interne: 57 × 40 × 10);

2 - *Gabbietta troncopiramidale* (si raccomandano le seguenti dimensioni interne: superiori cm. 46 × 28, inferiori cm. 34 × 16, altezza cm. 17).

Gli imballaggi devono essere di legno, nuovi, puliti, asciutti e sufficientemente solidi; la tara non deve superare il 15 % del peso lordo.

Art. 7.

Impacco.

Nelle cassettine, cassette e gabbiette parallelepipede chiuse e nelle gabbiette troncopiramidali, i pomidoro devono essere impaccati a strati ordinati. Nelle cassette aperte accatastabili possono anche essere posti alla rinfusa.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare uniformi per composizione e qualità.

I materiali d'impacco e di addobbo devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori.

È raccomandato l'impacco « diagonale » dei frutti, effettuabile secondo uno degli schemi seguenti:
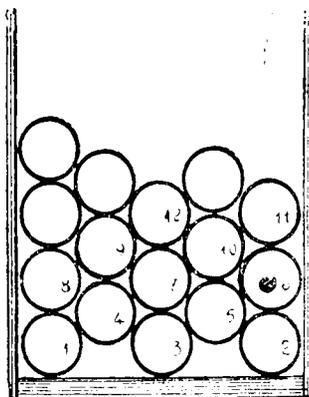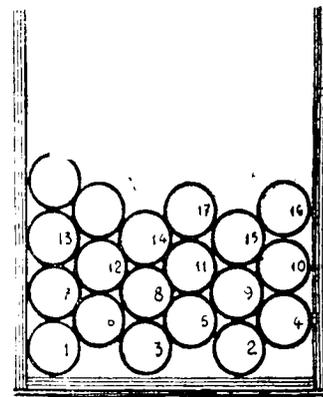
disposizione 3-2 — disposizione 3-3
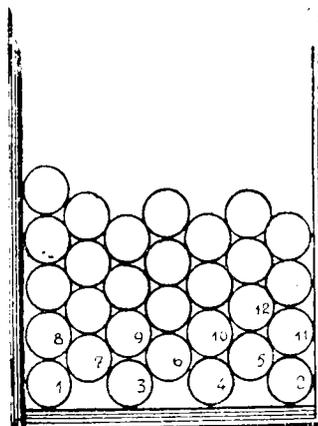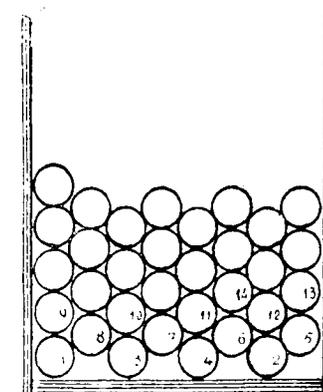
disposizione 4-3 — disposizione 4-4
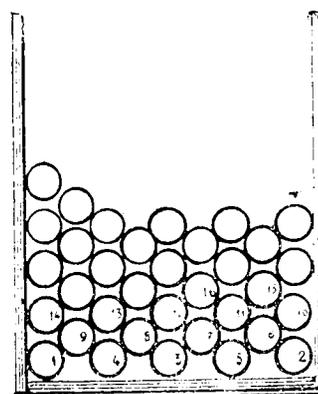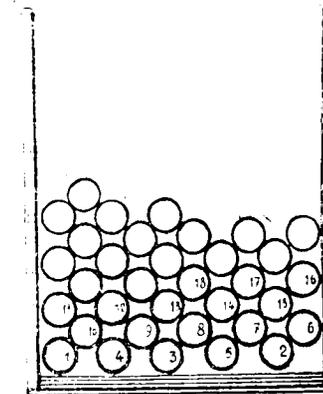
disposizione 5-4 — disposizione 5-5

Art. 8.

Indicazioni.

All'esterno di ogni imballaggio contenente pomidoro per l'esportazione devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice;

b) tipo del prodotto e cioè le espressioni « pomidoro tondo-liscio » (« Runde Tomaten » in tedesco e « Round Tomatoes » in inglese) o « pomidoro tondo-costoluto » o « pomidoro costoluto » (« Gerippte Tomaten » in tedesco e « Ridged Tomatoes » in inglese) a cui può seguire, eventualmente, l'indicazione della zona di produzione;

c) categoria di grossezza, e cioè le lettere A o B o C o CC o AC o BC, secondo quanto previsto all'art. 4, a cui può seguire, eventualmente, l'indicazione della circonferenza minima e massima dei frutti;

d) marchio nazionale per le ditte autorizzate.

Tali indicazioni devono figurare, sugli imballaggi per i quali è possibile, tutte raggruppate su di una testata; quando non sia possibile devono essere disposte su di una fiancata o sul coperchio o su di un cartellino fortemente assicurato all'imballaggio.

Art. 9.

È data facoltà all'Istituto nazionale per l'esportazione di autorizzare l'adozione di sistemi speciali di calibrazione, di impacco e di imballaggio quando rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento su quelli prescritti dal presente decreto. L'autorizzazione speciale stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 10.

CONTROLLO SULLE SPEDIZIONI.

Il controllo preventivo sulle spedizioni di pomidoro per l'estero viene eseguito nelle stazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto, ovvero nei porti, al momento dell'imbarco della merce.

Esso viene eseguito dagli ispettori dell'Istituto nazionale per l'esportazione e, secondo le norme stabilite dall'Istituto medesimo, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria o della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di pomidoro, devono, non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo all'Ispettorato di zona dell'Istituto nazionale per l'esportazione o al Comando di milizia ferroviaria del luogo di partenza della merce o, in mancanza, a quello viciniore.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio del proprietario della merce, oppure la ragione o denominazione e la sede della società o consorzio proprietari della merce e il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti della stessa società o consorzio;

b) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata per conto del proprietario della merce di assistere al controllo;

c) il numero dei colli;

d) la destinazione;

e) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;

f) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere o da altro intermediario, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta del proprietario della merce. La delega del proprietario della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso l'Ispettorato di zona dell'Istituto nazionale per l'esportazione o presso il Comando di milizia ferroviaria competente.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui sarà effettuato il controllo stesso.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato di ispezione » che deve essere allegato ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali.

Le partite di pomidoro dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente, tali partite devono aver subìto il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispedizioni dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona, ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, del Ministro per le comunicazioni, è ammessa la effettuazione del controllo presso i centri medesimi, col conseguente rilascio del certificato di ispezione. In caso di merce accompagnata da certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o, comunque, quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole presso il centro di rispedizione e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di pomidoro ai cui documenti di spedizione non sia allegato il certificato di ispezione.

Art. 11.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(598)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1932.
Dimissioni del sig. Segre Michele dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 11 settembre 1925, n. 4767, col quale, fra gli altri, il sig. Segre Michele fu Marco venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto, in data 28 novembre 1931-X, col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 28 novembre 1931-X sono accettate le dimissioni del signor Segre Michele da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 16 febbraio 1932 - Anno X.

Il Ministro: MOSCONI.

(582)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1932.
Modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate stabilite col decreto Ministeriale 23 febbraio 1931.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1931-IX, con il quale furono stabilite le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate;

Considerata la necessità di portare alcune modificazioni alle norme stabilite con il predetto decreto;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto Ministerale 23 febbraio 1931-IX è modificato come segue:

« Per tuberi sani si intendono quelli che sulla superficie esterna non presentano macchie, traccie di marciume o altri difetti che ne pregiudichino l'apparenza o siano indice di non commestibilità. Per il prodotto fresco le screpolature o la discontinuità della buccia e le alterazioni di colore che ne derivano non costituiscono difetto, quando non pregiudichino sensibilmente l'apparenza dei tuberi ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 23 febbraio 1931-IX è modificato come segue:

« Dal 15 marzo fino alla prima data come sopra stabilita per le singole regioni, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di quanto è disposto agli art. 2 e 3, è ammessa la esportazione di patate di peso inferiore ai 20 grammi, ma non inferiore ai 10 grammi ».

Il secondo periodo del terzo comma dello stesso art. 4 è modificato come segue:

« Per « patate piccole » si intendono le patate aventi un peso unitario compreso tra i grammi 10 e il peso minimo, stabilito per le varie regioni e per i periodi indicati nel succitato comma primo, aumentato di 2 grammi ».

Art. 3.

L'art. 9 del decreto Ministeriale 23 febbraio 1931-IX è abrogato e sostituito dal presente:

Controllo sulle spedizioni.

Il controllo preventivo sulle spedizioni di patate per l'estero viene eseguito nelle stazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto, ovvero nei porti, al momento dell'imbarco della merce.

Esso viene eseguito dagli ispettori dell'Istituto nazionale per l'esportazione e, secondo le norme stabilite dall'Istituto medesimo, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria o della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di patate, devono, non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire richiesta di controllo all'Ispettorato della zona dell'Istituto nazionale per l'esportazione o al Comando di milizia ferroviaria del luogo di partenza della merce o, in mancanza, a quello viciniore.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio del proprietario della merce, oppure la ragione o denominazione e la sede della società o consorzio proprietari della merce e il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti della stessa società o consorzio;

b) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata per conto del proprietario della merce di assistere al controllo;

c) il numero dei colli, il rispettivo peso e la indicazione relativa quando si tratta di « patate piccole », di « patate bisestili » o « patate di secondo raccolto »;

d) la destinazione;

e) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;

f) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere o da altro intermediario, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta del proprietario della merce. La delega del proprietario della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso l'Ispettorato di zona dell'Istituto nazionale per l'esportazione o presso il Comando di milizia ferroviaria competente.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui sarà effettuato il controllo stesso.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato di ispezione » che deve essere allegato ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali.

Le partite di patate dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dal-

l'origine. Conseguentemente, tali partite devono aver subìto il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispedizioni dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona, ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, del Ministro per le comunicazioni, è ammessa la effettuazione del controllo presso i centri medesimi, col conseguente rilascio del certificato di ispezione. In caso di merce accompagnata da certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole presso il centro di rispedizione e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del 4° capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di patate ai cui documenti di spedizione non sia allegato il certificato di ispezione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro per le corporazioni: Bottai.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

Il Ministro per le comunicazioni: Ciano.

(599)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3482.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Stenech Livia, figlia del fu Girardi Candido e di Girardi Virginia, nata a Fornace il 26 marzo 1907, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Piomarta.

(109)

N. 3482.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Lucia, figlia di Lorenzo e della fu Pisetta Teresa, nata a Fornace il 28 settembre 1898 è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Piomarta.

(110)

N. 3481.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO.

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Mario, figlio di Giovanni e di Demattè Anna, nato a Fornace il 9 marzo 1906, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Piomarta.

(111)

N. 3481.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Angelo, figlio di Giovanni e di Demattè Anna, nato a Fornace il 14 maggio 1909 è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(112)

N. 3488.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Stenech Caterina, figlia del fu Colombini Domenico e della Prati Caterina, nata a Fornace il 1° agosto 1851 è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(113)

N. 3488.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Bortolo, figlio del fu Davide e di Colombini Caterina, nato a Fornace il 19 maggio 1881, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e i figli minori del sig. Stenech Bortolo.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(114)

N. 3492.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Marino, figlio del fu Domenico e di Lorenzi Clementina, nato a Fornace il 4 maggio 1908, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(115)

N. 3493.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Giacomo, figlio del fu Giov. Battista di Roccabruna Beatrice, nato a Fornace il 20 ottobre 1886 è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e i figli minori del sig. Stenech Giacomo.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(116)

N. 3493.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO.

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Maria, figlia del fu Giov. Battista e della Roccabruna Beatrice, nata a Fornace

il 20 giugno 1893, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(117)

N. 3493.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Stenech Beatrice, figlia del fu Giacomo Roccabruna e della fu Prati Maria, nata a Fornace il 21 giugno 1865, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(118)

N. 3487.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Giuseppe, figlio di Giovanni e di Damattè Anna, nato a Fornace il 2 gennaio 1905, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e i figli minori del sig. Stenech Giuseppe.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(119)

N. 2569.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Belich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belich Matteo, di Matteo e di Cumbura Maria, nato a Ugliano (Jugoslavia) il 24 febbraio 1893 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belli ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Maria Baraba di Gregorio e Martinov Tommasina, nata a Ugliano (Jugoslavia) il 13 gennaio 1894, e per i figli: Casimiro e Luigi, nati a Ugliano rispettivamente il 24 marzo 1919 e 21 giugno 1921.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(120)

N. 2555.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Azich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Azich Martino di Nicolò e di Kanjer Caterina, nato a Boccagnazzo (Zara) il 19 ottobre 1885 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Azzini ».

Uguale restituzione è disposta anche per i figli Paola, Milca, Maria, Pasquale e Zorca, nati a Boccagnazzo (Zara) rispettivamente il 30 giugno 1906, 3 settembre 1909, 27 dicembre 1920, 26 marzo 1918 e 6 settembre 1929.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(121)

N. 2562.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Azich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Azich Antonia-Simeona, moglie di Stipcevich Demetrio, di Crisano e di Puhalovich Caterina, nata a Boccagnazzo (Zara) il 2 febbraio 1886 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma itliana di « Azzini ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(122)

N. 2561.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Azich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Azich Maria, moglie di Skroce Cristoforo, fu Matteo e di Lisicich Simeona, nata a Boccagnazzo (Zara) il 16 giugno 1902 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Azzini »

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(123)

N. 2559.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Azich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Azich Gaspara moglie id Drazevich Giovanni, fu Matteo e di Lisicich Simeona, nata a Boccagnazzo (Zara) il 22 gennaio 1905 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Azzini ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(124)

N. 2556.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Azich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Lisicich Simeona vedova Azich Matteo, fu Giovanni e di Mrkich Maria, nata a Peterzane (Jugoslavia) il 17 debbraio 1876 e domociliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Azzini ».

Uguale restituzione è disposta anche per i figli Simone, Giacomo e Girolama del fu Matteo, nati a Boccagnazzo rispettivamente il 22 ottobre 1906, 18 luglio 1911 e 29 settembre 1912.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(125)

N. 2566.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Belich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Belich Angela, moglie di Zukar Vittorio, di Simeone e di Kombura Mattea, nata a Ugliano (Jugoslavia) il 4 settembre 1904 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(126)

N. 2567.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Belich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Belich Maria, moglie di Micich Matteo, fu Giuseppe e di Alavanja Maria, nata a Ugliano (Jugoslavia) il 10 settembre 1887 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(127)

N. 3000.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Barich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Barich Maria, moglie di Cocian Rodolfo, di Matteo e di Paichin Giovanna, nata a Sant'Eufemia (Jugoslavia) il 12 febbraio 1902 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bari ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(128)

N. 2570.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Bellich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Bellich Mattea, vedova di Stipanov Bortolo, fu Simeone, nata a Ugliano (Jugoslavia) il 21 ottobre 1868 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(129)

N. 2794.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Bazdarich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Bazdarich Francesca, vedova di Matcovich Tommaso, fu Marco e fu Buterin Caterina, nata a Novegradi (Jugoslavia) il 3 ottobre 1862 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bazzari ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(130)

N. 2988.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Barich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barich Antonio fu Achille e fu Giachellich Teresa, nato a Zara (Zara) il 25 maggio 1895 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Benussi Caterina fu Angelo e fu Marsich Caterina, nata a Zara il 27 ottobre 1898.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(131)

N. 1849.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Ancich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Ancich Maria vedova di Riccardo Tramontana, fu Antonio e fu Rocchi Anna, nata a Lissa (Jugoslavia) il 19 dicembre 1866 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anci ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 13 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(132)

N. 1847.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Ancich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ancich Mina, vedova di Ugo fu Ferdinando Ivacich, nata a Zaravecchia (Jugoslavia) il 1° novembre 1876 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anci ».

Uguale restituzione è disposta anche per la figlia Ancich Lidia fu Ugo e di Ivacich Mina, nata a Ragusa (Jugoslavia) il 27 luglio 1909.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 13 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(133)

N. 1847.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Ancich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ancich Vincenzo, fu Ugo e di Ivacich Mina, nato a Curzola (Jugoslavia) il 28 dicembre 1898 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anci ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Velzek Nevenca di Giovanni e Boara Evelina, nata ad Obbrovazzo (Jugoslavia) il 13 dicembre 1900.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 13 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(134)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 23 febbraio corrente è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 28 gennaio 1932, n. 54, che modifica la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le opere pubbliche dei Comuni.

(2221)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 26 febbraio 1932-X, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 64, che accorda la franchigia doganale per i materiali di propaganda turistica.

(2222)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del giorno 24 febbraio 1932-X, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1932-X, n. 56, riguardante la riduzione dei ruoli organici della Milizia nazionale forestale ».

(2223)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 48.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 febbraio 1932 - Anno X

Francia	75.80	Oro	371.24
Svizzera	373 —	Belgrado	—
Londra	67.10	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.78	Albania (Franco oro)	—
Spagna	148 —	Norvegia	3.63
Belgio	2.68	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.308	Svezia	3.72
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	216 —
Praga	57.50	Danimarca	3.69
Romania	11.60	Rendita 3,50 %	73.425
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69.25
Peso Argentino Carta	4.88	Rendita 3 % lordo	46.125
New York	19.24	Consolidato 5 %	82.50
Dollaro Canadese	16.97	Obblig. Venezie 3,50 %	83.35

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 21-22 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella prima e seconda quindicina di novembre 1927.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo 21-22 anno 1927, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio »

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
8-11-1927	Società Anonima Cellulosa, a Roma.	Marchio di fabbrica per lana vegetale e prodotti derivati, come: fiocco, filato, tessuto, feltro e cascame.	35310	8-11-1927
20-8-1926	A. C. Lawrence Leather Company, a Boston, Mass. (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per cuoio e pelli, grezzi e lavorati, e cuoio artificiale.	35340	14-11-1927
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.**		
21-11-1925	Alaska Consolidated Canneries Inc., a Dover, Delaware (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per salmone in scatola.	35362	22-11-1927
22-3-1926	Angelo Arioli, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro naturale ed artificiale; formaggio e salumi.	35367	22-11-1927
25-9-1925	Aristide T. Caritato, a Napoli.	Marchio di commercio per farina.	35306	8-11-1927
30-9-1927	Virgilio Cipollina, a Genova.	Marchio di commercio per sardine all'olio.	35330	12-11-1927
7-3-1927	Società Comoni, Brisa & Co., a Morbegno (Sondrio).	Marchio di fabbrica per marmellate.	35376	28-11-1927
26-2-1926	Ditta Fratelli di Lenardo, a Trieste.	Marchio di fabbrica per arance, limoni, mandarini, prugne, pesche, pere, mele, cipolle, fichi secchi, uve sultanine e patate.	35381	29-11-1927
26-2-1926	Ditta Fratelli di Lenardo, a Trieste.	Marchio di fabbrica per arance, limoni, mandarini, prugne, pesche, pere, mele, cipolle, fichi secchi, uve sultanine e patate.	35382	29-11-1927
14-9-1922	Duncan, Fox & Co., a Londra.	Marchio di commercio per olio di oliva.	35301	8-11-1927
29-4-1927	Ditta R. & G. Fratelli Incorpora, a Palermo.	Marchio di fabbrica per estratto di limone in polvere.	35352	20-11-1927
29-10-1926	Federica Mingozzi in Rossi, a Forlì.	Marchio di fabbrica per marmellate di frutta; verdure conservate; frutta sciroppate e sciroppi.	35358	20-11-1927
3-3-1927	Ditta Stefano Pernigotti & Figlio, a Novi Ligure (Alessandria).	Marchio di fabbrica per cioccolatini, dolciumi, confetture.	35377	28-11-1927
31-3-1927	Ditta Piccardo & Savorè, a Imperia.	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	35321	12-11-1927
12-11-1925	Ditta E. Pretto & C., a Genova.	Marchio di fabbrica per lacerti all'olio, filetti d'acciughe all'olio e in salsa piccante, acciughe salate, acciughe all'olio, bottarghe all'olio, filetti di aringhe all'olio, sardine all'olio, filetti di sgombero all'olio e sardelle salate.	35393	30-11-1927
28-12-1926	Soc. An. G. Rossi & Figli, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio da tavola.	35341	18-11-1927
11-6-1926	Ditta Rossini & Pozzi, a Lecco (Como).	Marchio di commercio per burro artificiale.	35394	30-11-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
12-1-1925	Biscottificio Squassi, a Mede Lomellina (Milano).	Marchio di fabbrica per biscotti.	35302	8-11-1927
10-2-1927	Unione Nazionale Industrie Conserve Alimentari ed Affini, ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per carni conservate o preparate; alici; sardine; tonno; ventresca; pesci salati, preparati o conservati; antipasti; estratti di carne; brodi concentrati od in dadi; condimenti per minestre o pietanze; conserve e concentrati di pomodori; ortaggi e legumi, secchi, preparati o conservati al naturale; frutta secche, al naturale in polpa, preparate o conservate; marmellate, gelatine e mostarde; tartufi ed olive preparate o conservati; funghi secchi od al naturale, preparati o conservati.	35375	28-11-1927
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.		
2-3-1927	Giuseppe Colombo, a Salsomaggiore (Parma).	Marchio di fabbrica per liquore.	35348	18-11-1927
2-3-1927	Giuseppe Colombo, a Salsomaggiore (Parma).	Marchio di fabbrica per liquore	35349	18-11-1927
10-8-1926	Liquorificio Lodigiano Tessera & Dolci, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per liquore aperitivo.	35357	20-11-1927
15-3-1927	Cesare Rossetti, a Roma.	Marchio di fabbrica per ferro china.	35380	28-11-1927
9-3-1926	Società Anonima Vini Superiori, a Valdobbiadene (Treviso).	Marchio di fabbrica per vini comuni, superiori e spumanti.	35309	8-11-1927
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.		
19-6-1926	Mario Granata, a Milano.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia.	35335	14-11-1927
30-1-1926	Eugenio Scali, a Livorno.	Marchio di commercio per sapone.	35365	22-11-1927
22-6-1927	Remo Scarpitti, a Roma.	Marchio di fabbrica per creme profumate; creme per la pelle, sieno esse medicinali o semplici cosmetici; creme per radersi; lozioni; sali per bagno, sieno essi medicinali o no; sali aromatici; profumi.	35299	6-11-1927
18-6-1926	« Sirio » Società Anonima Oleificio Pavese, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi.	35324	12-11-1927
21-12-1926	« Sirio » Società Anonima Oleificio Pavese, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi profumati.	35327	12-11-1927
9-8-1927	V. Vivaudou Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per profumi ed altri preparati per toletta.	35300	6-11-1927
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.		
29-7-1926	The Henry G. Thompson & Son Company, a New Haven, Connecticut (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per lame per seghe alternative. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 213462).	35355	20-11-1927
25-2-1926	Motor Improvements Inc. a Newark (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi di distillazione per olii, filtri per olii, lubrificatori, apparecchi lubrificanti, pompe ad olio, livelli ad olio, apparecchi di filtrazione d'olio per motori a benzina, parti ed accessori di essi.	35366	22-11-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
21-6-1926	Rolls-Royce Limited, a Derby (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per veicoli e macchine di ogni specie e loro parti, escluse quelle per agricoltura ed orticultura e per carico e scarico delle miniere. (Già registrato in Gran Bretagna ai nn. 463695 e 463696).	35353	20-11-1927
2-7-1926	Sanderson Brothers & Newbould, Limited, a Sheffield, (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per lame per seghe. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 460402-6491 S).	35356	20-11-1927
13-7-1926	Carlo Ticozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per puntine platinate per mettere in moto i motori di automobili.	35336	14-11-1927
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc. macchine da scrivere, ed apparecchi fotografici**		
7-5-1926	Giuseppe Cornetto, a Torino.	Marchio di fabbrica per fusi, anelli, bussole, cilindri, sopporti e molle di filatura; navette per tessitura; tacchetti cacciatacchetti, tiranti, rinforzi, molle, quadri, licci e spole per telai.	35372	28-11-1927
14-10-1925	Gino Garuffa, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radiofonici e loro parti, come: portavalvole, condensatori variabili, trasformatori, interruttori, plugs.	35361	22-11-1927
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**		
1°-5-1926	Smith and Wesson Inc., a Springfield, Massachusetts (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per revolvers, pistole a rotazione e pistole.	35371	28-11-1927
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione: veterie e ceramiche**		
18-2-1927	Isidor Geiringer, a Vienna.	Marchio di fabbrica per guarnizione applicabile a porte e finestre per impedire le infiltrazioni di aria. (Con diritto di priorità dall'8 gennaio 1927 data del deposito effettuato in Austria dello stesso marchio (n. 100591)	35342	18-11-1927
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
31-7-1926	Ditta Aldo Calabi, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi per illuminazione, loro parti ed accessori.	35397	30-11-1927
26-7-1926	Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica per benzina e petrolio.	35374	28-11-1927
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.**		
15-7-1926	Fabbrica Italiana di Penne a Serbatoio « Aurora », a Torino.	Marchio di fabbrica per portapenne.	35325	12-11-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
28-7-1926	Società Anonima Fabbrica Italiana di Posateria e Oggetti di Metallo in genere G. B. Izar, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di posateria in alpacca.	35339	14-11-1927
20-4-1926	Ovidio Scolari, a Milano.	Marchio di fabbrica per giuochi di illusionismo, magia e prestidigitazione.	35369	22-11-1927
7-5-1926	Società Anonima Materiali Refrattari, a Milano.	Marchio di fabbrica per vasche da bagno, lavabi; vasi a bidets per gabinetti di decenza; orinatoi, acquai ed apparecchi per impianti sanitari e di pulizia.	35332	14-11-1927
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.**		
24-3-1926	Guido Romani, a Malcesine (Verona).	Marchio di fabbrica per bicicletta a motore, escluso il motore.	35368	22-11-1927
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
23-6-1926	Ditta Fratelli Milani, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	35354	20-11-1927
5-3-1927	Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Livorno e a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto di cotone candeggiato ed apprettato per uso biancheria.	35298	6-11-1927
19-10-1926	Tessitura Serica Meccanica Matteo Tessadri, a Rovereto.	Marchio di fabbrica per tessuti di seta e di cascami di seta e tessuti misti di seta e cotone.	35326	12-11-1927
10-7-1926	Antonio Vivolo, a Napoli.	Marchio di fabbrica per cotone per calze e per simili lavori di maglia.	35395	30-11-1927
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**		
25-8-1926	Armando Bonafoni, a Roma.	Marchio di commercio per calzature.	35398	30-11-1927
8-3-1927	Società Anonima Cintura Italiana Reduttiva « C.I.R. », a Roma.	Marchio di commercio per cintura elastica a maglia.	35350	18-11-1927
8-5-1926	Ditta H. Heinzelmann, a Reutlingen (Germania).	Marchio di fabbrica per biancheria di cotone, personale e da letto come: camicie, mutande, combinazioni corpetti, ventriere, calze, calzetti, copricapo per uomo, donna e bambini, busti, copribusti, panciotti, bretelle, cinture, fascie addominali, pannolini per donna, lenzuoli, federe per cuscini, piumini e altri simili oggetti da letto. (Già registrato in Germania al n. 101447).	35373	28-11-1927
1-9-1926	S. A. Industria del Berretto e del Cappello, a Torino.	Marchio di fabbrica per berretti e cappelli.	35399	30-11-1927
15-7-1926	Reeve, Ayles & Company, Limited, a Watford (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per articoli di vestiario. (Già registrato in Gran Bretagna al numero 464982).	35337	14-11-1927
30-7-1926	Ditta F. J. Valentine & C., a Genova.	Marchio di fabbrica per marocchini per cappelli.	35338	14-11-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**		
22-8-1927	Saul D. Modiano - Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	35319	10-11-1927
4-3-1927	Saul D. Modiano - Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	35320	10-11-1927
20-10-1927	Ditta A. Salto, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	35390	29-11-1927
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**		
27-5-1927	Ditta Giuseppe Capi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per copialettere, registri e buste.	35391	30-11-1927
13-4-1926	Ditta A. Norsa & C., a Milano.	Marchio di commercio per penne stilografiche.	35311	10-11-1927
13-4-1926	Ditta A. Norsa & C., a Milano.	Marchio di commercio per penne stilografiche.	35312	10-11-1927
14-7-1926	Winterbottom Book Cloth Company, a Manchester (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per tela da disegnatori. (Già registrato in Gran Bretagna al numero 448644).	35396	30-11-1927
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**		
4-5-1926	Ditta Teresa Abello dei Fratelli Costanzo, Vittorio e Rodolfo Collo, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti vegetali medicinali.	35315	10-11-1927
4-5-1926	Ditta Teresa Abello dei Fratelli Costanzo, Vittorio e Rodolfo Collo, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti vegetali medicinali.	35316	10-11-1927
4-5-1926	Ditta Teresa Abello dei Fratelli Costanzo, Vittorio e Rodolfo Collo, a Torino.	Marchio di fabbrica per liquore medicinale.	35317	10-11-1927
7-5-1926	Ditta Teresa Abello dei Fratelli Costanzo, Vittorio e Rodolfo Collo, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto vegetale medicinale.	35318	10-11-1927
18-3-1926	Riccardo Acuto & Paolo Zazzera, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	35304	8-11-1927
18-3-1926	Riccardo Acuto & Paolo Zazzera, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	35305	8-11-1927
22-8-1925	The Agmel Corporation, a Los Angeles, California (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per rimedio medicinale.	35303	8-11-1927
3-5-1926	Leopoldo Barberi, a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale per la cura della nevrastenia e dell'esaurimento.	35383	29-11-1927
8-7-1927	Laboratorio Biochimico Terapeutico Baroni, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	35328	12-11-1927
23-4-1927	Ditta Felice Bisleri & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per cloridrato basico di chinino.	35359	20-11-1927
23-4-1927	Ditta Felice Bisleri & C., a Milano. Società Anonima Ceroplast, a Milano.	Marchio di fabbrica per cloridrato basico di chinino.	35360	20-11-1927
3-9-1926		Marchio di fabbrica per cerotti per uso chirurgico.	35387	29-11-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
3-9-1926	Società Anonima Ceroplast, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerotti per uso chirurgico e medicamentoso.	35388	29-11-1927
3-9-1926	Società Anonima Ceroplast, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerotti per la cura delle ferite.	35389	29-11-1927
20-8-1927	Compagnia Farmaceutica Milanese S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per uso industriale, colori e prodotti farmaceutici.	35329	12-11-1927
24-2-1927	Ettore Cristiano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	35343	18-11-1927
24-2-1927	Ettore Cristiano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	35344	18-11-1927
24-2-1927	Ettore Cristiano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	35345	18-11-1927
24-2-1927	Ettore Cristiano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	35346	18-11-1927
24-2-1927	Ettore Cristiano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	35347	18-11-1927
4-5-1926	Ditta D.r G. Del Piano, a Rimini.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	35331	14-11-1927
15-2-1927	Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici, a Milano.	Marchio di fabbrica per compresse medicinali.	35296	6-11-1927
2-3-1927	Massimo Gazzone, a Torino.	Marchio di fabbrica per preparazioni chimiche e farmaceutiche.	85379	28-11-1927
8-3-1927	International Chemical Co. Lid., a Londra	Marchio di fabbrica per preparati medicinali e farmaceutici.	35378	28-11-1927
5-8-1926	Istituto Biochimico Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	35384	29-11-1927
30-9-1926	Laboratorio Chimico « Deca », a Como.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	35400	30-11-1927
13-1-1927	Cesa Molinelli Ved. Biagi, a Viareggio (Lucca).	Marchio di fabbrica per amaro tonico.	35292	6-11-1927
16-9-1925	Gino Monti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per articolo farmaceutico.	35351	20-11-1927
1-5-1926	Antonio Moscatelli, a Genova.	Marchio di fabbrica per rimedio contro la malaria.	35313	10-11-1927
1-5-1926	Antonio Moscatelli, a Genova.	Marchio di fabbrica per glicerofosfati granulari.	35314	10-11-1927
28-5-1926	Giorgio de Tschurtschenthaler, a Bolzano.	Marchio di fabbrica per acqua minerale artificiale medicinale.	35322	12-11-1927
18-3-1926	Paolo Zazzera, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	35307	8-11-1927
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
24-1-1927	Parma Landriani - Società Anonima Italiana Specialità Alimentari, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparati liquidi, in crema o in pasta per pulire e lucidare pavimenti, calzature, cuoi, pelli e metalli.	35293	6-11-1927
24-1-1927	Società dei Prodotti « Lion Noir » (Società Anonima), a Milano.	Marchio di fabbrica per preparati liquidi, in crema o in pasta, per pulire e lucidare pavimenti, calzature, cuoi, pelli e metalli.	35294	6-11-1927
1-8-1925	Appio Marchelli, a Genova.	Marchio di fabbrica per polvere insetticida.	35392	30-11-1927
1-2-1927	Ditta Cesare Monti, a Milano.	Marchio di fabbrica per insetticidi.	35295	6-11-1927
29-9-1926	Parker Rust Proof Company, a Detroit, Michigan (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per polvere protettrice contro l'ossidazione dei metalli.	35385	29-11-1927
29-9-1926	Parker Rust Proof Company, a Detroit, Michigan (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per liquido protettore contro l'ossidazione dei metalli.	35386	29-11-1927
19-4-1926	Alfonso Prast, a Bolzano.	Marchio di fabbrica per prodotto insetticida.	35308	8-11-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
3-12-1925	Van Baerle & C., a Muenchenstein, Basilea (Svizzera).	Marchio di fabbrica per prodotto in polvere per pulire e disinfettare oggetti di cucina di metallo, alluminio, smalto, porcellana, vetro e legno.	35363	22-11-1927
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.		
29-5-1926	Luigi Dalmonte, Milano.	Marchio di fabbrica per manifesti, cartelli, insegne ed altri articoli di pubblicità.	35333	14-11-1927
29-5-1926	Luigi Dalmonte, Milano.	Marchio di fabbrica per manifesti, cartelli, insegne ed altri articoli di pubblicità.	25334	14-11-1927
		CLASSE XXII. — Prodotti compresi in più classi.		
12-8-1927	Ditta V. Bisagno & C., a Genova.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva, specialità medicinali, vini, tessuti.	35370	22-11-1927
8-1-1926	Ditta Gelr. Heyl & Co., a Charlottenburg (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per scopi industriali, scientifici e fotografici, massa plastica per scopi dentistici, riempimenti di denti, prodotti greggi minerali, colori, lamierini metallici, vernici, lacche, liscive, resine, lustri, prodotti fotografici e tipografici, carte da giuoco, targhette, caratteri, clichès, oggetti d'arte, materiale per disegnare, dipingere e modellare, gessi per biliardi e per segnare.	35364	22-11-1927
18-2-1927	Ditta Carlo Antonio Mohovich, a Trieste.	Marchio di commercio per macchine da scrivere, calcolatrici, duplicatori, macchine per indirizzi, mobili per ufficio, nastri coloranti, carte carbonizzate, olio per dette macchine, carte cerate clichès indistruttibili, carta bianca, inchiostri e correttori per duplicatori, cuscinetti per timbri e inchiostri per timbri.	35297	6-11-1927
11-6-1926	Vasenol-Werke D.r Arthur Köpp, a Leipzig-Lindenau (Germania).	Marchio di fabbrica per medicinali, prodotti chimici per scopi medicinali ed igienici, droghe e preparati farmaceutici, disinfettanti, prodotti chimici per scopi industriali e scientifici, lucidi per calzature, sostanze per pulire e conservare il cuoio, olii e grassi per scopi tecnici, lubrificanti, candele, lumini da notte, profumerie, cosmetici, olii eterei, saponi, sostanze per lavare e per imbiancare, sostanze anticorrossive.	35323	12-11-1927

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa del Regno sono altresì visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, 30 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore: A. JANNONI.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Avviso di rettifica.

Nell'elenco n. 8 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1931 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1932, n. 40, deve inserirsi l'indicazione del seguente trasferimento, fra il n. 10774 e il n. 10776.

N. 10775 trascritto l'11 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen alla Badische Anilin e Soda-Fabrik, a Ludwigshafen della privativa industriale n. 232639 reg. gen., vol 628, numero 221 reg. att., con decorrenza dall'11 agosto 1924 per l'invenzione dal titolo: « Processo di arroventamento del litopon ».

Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'Ufficio demaniale di Roma n. 7164, vol. 311 Atti privati.

(2215)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di bonifica « Robecco d'Oglio » in provincia di Cremona.

Con decreto 5 dicembre 1931, n. 4215, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha, fra l'altro, riconosciuto il Consorzio di bonifica di 2ª categoria « Robecco d'Oglio » con sede in Robecco d'Oglio (Cremona) e ne ha approvato, con alcune modifiche ed integrazioni, lo statuto.

(2213)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 8 febbraio 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor don Andrés Baldomero de Sousa, console onorario della Repubblica di Costa Rica a Firenze.

(2214)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di storia dell'arte, lingua e lettere italiane, storia e geografia, presso il Regio istituto d'arte di Lucca.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 52 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto l'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 246;
Vista la tabella n. 1 annessa al R. decreto 9 dicembre 1928, n. 3059;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e occorrendo per titoli e per esame, ad un posto di insegnante di storia dell'arte, lingua e lettere italiane, storia e geografia per tutte le sezioni, bibliotecario nel Regio istituto d'arte di Lucca.

Art. 2.

L'insegnante prescelto verrà inquadrato quale titolare in esperimento al grado 10°, gruppo *A*, con lo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerenti al detto grado.

Il Ministro con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti) entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite è elevato fino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto, assistente, nei Regi istituti di istruzione artistica, e, quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino di naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) diploma di laurea in lettere;

h) stato di famiglia.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo: i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente, non saranno prese in considerazione, come non saranno prese in considerazione le domande che si riferiscano a documenti presentati a Direzioni generali diverse da quella delle antichità e belle arti.

La Commissione, ove lo stimi necessario, avrà la facoltà di chiamare tutti i concorrenti o alcuni di essi ad un esperimento che potrà constare di una o più prove.

A parità di merito, le benemerenze di guerra saranno valutate a norma dell'art. 9 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sopra citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(592)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.